

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° ottobre 2015.

Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e successive modificazioni, che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045 del 1939;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;

Vista la direttiva 92/ 29/ CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»;

Visto l'art. 75 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2009, n. 225, S.O.;

Visto il decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2012,

avente come oggetto «Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»;

Considerata la necessità di apportare modifiche alle tabelle allegata al citato decreto interministeriale 28 febbraio 2012, alla luce di alcune indisponibilità sul mercato, sopravvenute nel corso dell'iter legislativo previsto per la emanazione del provvedimento, di determinate preparazioni farmaceutiche e/o di alcuni errori materiali riportati nelle Tabelle in parola;

Facendo seguito alle precisazioni, correzioni e integrazioni contenute nella circolare del Ministero della salute n. 20592 del 28 settembre 2012;

Visto il decreto dirigenziale 29 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 2012, n. 295, di sospensione fino al 31 dicembre 2012 delle disposizioni di cui al decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012;

Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2013, n. 42 di sospensione delle disposizioni del decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012 sopra citato sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione delle tabelle allegata al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;

Ritenuto dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute tanto del personale marittimo quanto dei passeggeri;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2.

2. L'allegato 1 - «Istruzioni» e l'allegato 2 - «Tabelle Dotazioni» costituiscono parte integrante del presente decreto.


3. Il decreto interministeriale 28 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2012 è abrogato.

Roma, 1° ottobre 2015

*Il direttore generale
della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute*
GUERRA

*Il direttore generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4284



ISTRUZIONI

Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- **navigazione litoranea**, così come definita all'articolo 1, punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell'art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000,n.45;
- **navigazione nazionale e internazionale costiera**, così come definite all'articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell'art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000,n.45;
- **navigazione locale**, così come definita all'articolo 1, punto 41, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell'art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000,n.45;
- **pesca costiera ravvicinata**, così come definita nell'art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);
- **navigazione da diporto "senza alcun limite"**, effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall' art.3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171, con personale imbarcato ed impiegate in attività di noleggio;

Tabella "B": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:


- **navigazione nazionale**, così come definita all'articolo 1, punto 38 del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000,n.45;
- **pesca mediterranea o d'altura**, così come definita nell'art. 9, comma 4 del predetto regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

- **navigazione internazionale breve e lunga**, così come definite all'articolo 1, punti 35 e 36, del DPR 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);
- **pesca oltre gli stretti od oceanica**, così come definita nell'art. 9, comma 5 del predetto regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

- **navi abilitate alla pesca costiera locale**, così come definita nell'art. 9, comma 2 del citato regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);



- **navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata**, come definita nel paragrafo 9, comma 3, del citato regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);
- **imbarcazioni e navi da diporto** non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A

2 – Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario.

Le tabelle allegate al presente decreto rappresentano le dotazioni **MINIME** che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la “spedizione”, vale a dire la partenza dal porto, da parte dell’Autorità marittima.

Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, materiali di medicazione ed utensili, in quanto dotazione **MINIMA**, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, alla attività svolta da questa ed alle possibili emergenze cui l'unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall'uomo.

Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui, in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero dei potenziali utenti, le dotazioni di medicinali e materiali devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio.

Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, che impone di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro necessario, in occasione del trasporto di materiale e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del *Medical First Aid Guide* (MFAAG).

Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali ed i servizi igienici, le docce e quant'altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene ed abitabilità o di idoneità trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'articolo 90 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 146 del 29 luglio 2008.

3 – Registrazioni


A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

4 – Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, dovrà detenere comunque almeno una dotazione, (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto Soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili ad un primo soccorso da poter essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.

Detta cassetta / borsone /zaino, dovrà essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionato in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all'acqua.

Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dalla Autorità Marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo



smaltimento e il reintegro dei farmaci e presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 – Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute a essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 e successive modificazioni.

Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 5 ter della legge 11 marzo 2006, n. 81 i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

E' consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea o di Frontiera in sede di controllo periodico o occasionale.

Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in caso di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.





TABELLE DOTAZIONI

1 - MEDICINALI										
GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiale 1 ml 10 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiala im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACE NTE
	2	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AD01 N02AX02	fiale 1 ml 30 mg	REGISTRO STUPEFACENTI (solo PENTAZOCINA)	0	5	10	0	1 fiala in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACE NTE solo PENTAZOCINA
	3	PENTAZOCINA o TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AD01 N02AX02	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI (solo PENTAZOCINA)	0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	STUPEFACE NTE solo PENTAZOCINA
ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI	4	NALOXONE V03AB15	fiale 0,4 mg	EMERGENZA	3	3	12	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI PER BENZODIAZEPINE	5	FLUMAZENIL (H) V03AB25	fiale 1 mg / ml	EMERGENZA	0	5	5	0	Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	Solo se imbarcato ;Medico di Bordo
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRO	6	ATROPINA S01FA01	fiale 0,5 mg		0	3	3	0		
ALTRI ANTIDOTI	7	CARBONE VEGETALE ATTIVATO	Flacone 50 gr		0	1	2	0		Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO
ANALGESICI ANTIPIRETICI ANTIREUMATICI	8	PARACETAMOLO N02BE01	Cps 1000 mg		12	24	36	0	Solo per Navi passeggeri : Tabelle A : 1 flac. , B. : 1 flac. C. : 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce	
	9	ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01	cpr 500 mg gastroresistenti		12	24	70	0	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica, sanguinamento dell'apparato digerente	



	10	NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02BB02	gtt (flaconi)	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi).	1	2	10	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6 gocce fino a 4 volte al giorno.
	11	IBUPROFENE M01AE01 M02AA13	cpr 200 mg	Antireumatico, antinevralgico	12	24	100	0	Massimo 6 cpr al giorno a stomaco pieno
ANALGESICI ANTISPASTICI	12	BUTILBROMURO DI JOSCINA Oppure FLOROGLUCINOLO /MEGLUCINOLO A03BB01N	discoidi 10 mg ----- --- cpr 80 + 80 mg		20	20	40	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 discoide ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore
	13	BUTILBROMURO DI JOSCINA Oppure FLOROGLUCINOLO /MEGLUCINOLO A03BB01N	supposte 10 mg ----- --- supposte 150+150 mg		0	0	20	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 supposta ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore
	14	BUTILBROMURO DI JOSCINA Oppure FLOROGLUCINOLO A03BB01N	fiale 20 mg ----- Fiale 40 mg		3	3	15	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 fiala im ripetibile dopo 4 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore
ANESTETICI LOCALI	15	LIDOCAINA N01BB02	flaconi 50 cc		0	0	1	0	Anestetico locale da usarsi solo su indicazione medica


GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE
ANTIACIDI	16	A BASE DI IDRATO DI ALLUMINIO COLLOIDALE A02AD01 A02AF02	cpr 500 mg		10	50	100	0	Trattamento della iperacidità gastrica 1 - 2 compresse 4 volte al giorno 20 - 60 minuti dopo i pasti e prima di coricarsi	
	17	A BASE DI H2 ANTAGONISTI A02BA01 A02BA03	cpr		0	50	100	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 compressa 2 volte al giorno	
	18	A BASE DI H2 ANTAGONISTI	fiale		0	10	20	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 fiala intramuscolo	



	A02BA02 A02BA04								in caso di bisogno	
ANTIASMATICI	19	A BASE DI AMINOFILLINA R03DA05	confetti		0	0	30	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale	
	20	A BASE DI AMINOFILLINA R03DA05	fiale		0	3	10	0	Asma bronchiale, affezioni polmonari con spasmo bronchiale 1 - 3 fiale da 240 mg al giorno	
	21	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04)	fiale 500 mcg		0	10	10	0		
	22	A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04)	aerosol pressurizzato		1	2	10	0		
ANTIBIOTICI	23	CLARITROMICINA J01FA09	cpr 500 mg		0	24	60	0	Battericida per batteri Gram + e Gram - 1 capsula da 1 grammo ogni 8 ore 1 capsula da 250 mg ogni 6 ore	
	24	CLARITROMICINA J01FA09	sosp. ped. 125/100 ml		0	1	3	0		
	25	AMPICILLINA SULBACTAM J01CR01	flaconi 1 gr. + 500 mg		0	6	36	0	Battericida per batteri Gram + e Gram - 1 fiala 1 gr. ogni 12 ore Sostituibile con Amoxicillina 875 mg + Ac Clavulanico 125 mg a giudizio del Medico di Bordo se presente	
	26	CEFTRIAXONE J01DD04	flaconi im 1 grammo		0	15	30	0	1 - 3 grammi al giorno in 2 - 3 somministrazioni	
	27	GENTAMICINA D06AX07	fiale 1 ml 40mg/ml		0	0	12	0		
	28	TETRACICLINA J01AA07	cpr 250 mg		0	16	80	0		
	29	COTRIMOSSAZOLO + TRIMETROPIN J01EE01	cpr 800 + 160 mg		0	20	80	0		
ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	30	INSULINA PRONTA A10AD01	fl. con almeno 400 UI / flacone		0	1	2	0		FRIGORIFERO
	31	METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg		0	30	60	0		
	32	GLUCAGONE	Fl 1 mg		0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	33	A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	34	METOCLOPRAMIDE	cpr 10 mg		24	24	48	0		




		A03FA01							
	35	METOCLOPRAMIDE A03FA01	fl 10 mg /2 ml		5	10	20	0	
	36	DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0	
ANTIEMORRAGICI	37	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fl 500 mg		5	5	10	0	
EMOSTATICI UTERINI (**)	38	METILERGOMETRINA G02AB01	fl 0,2 mg / ml		3	6	12	0	
	39	METILERGOMETRINA G02AB01	cpr. 0,125 mg / ml		15	151	30	0	




GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANTIMALARICI	40	CLOROCHINA P01BA01	cpr 250 mg		0	0	100	0		
	41	MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	42	SULFAMETOPIRAZINA E PIRIMETAMINA P01BD51	cpr 500 + 25 mg		0	0	30	0		
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATATORI	43	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO (H) C02AC01	fl 150 ug		0	5	10	0		
	44	A BASE DI CLONIDINA CLORIDRATO C02AC01	cpr 300 ug		0	30	30	0		
	45	NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici		0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	46	ISOSORBIDE DINITRATO C01DA08	cpr 10 mg		0	50	50	0		
	47	ISOSORBIDE DINITRATO C01DA08	C pr sub linguale 5 mg		10	50	100	0		
ANTIALLERGICI ANTISHOCK	48	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	cpr RM 6 mg		30	30	60	0		
	49	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo flac. 100 ml		0	1	2	0		
	50	A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	51	METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	52	METILPREDNISOLONE H02AB04	Flac. 500 mg		2	5	10	0		
	53	IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fl 1 gr.		2	4	10	0		
	54	IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	55	DOPAMINA CLORIDRATO C01CA04	fl 50 mg		0	5	20	0	Diluita in soluzione fisiologica, glucosata o Ringer lattato rimane stabile per 24 h	
CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	56	DIGOSSINA C01AA05	fl. 0,5 mg / 2 ml		0	6	12	0		




	57	DIGOSSINA C01AA05	cpr 0,125		0	30	60	0		
	58	CHINIDINA / PROPAFENONE C01BA01	cpr 275 mg / cps 425 mg		0	20	30	0	Sostituibile con amiodarone 15 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	59	ADRENALINA C01CA24	fl 0,5 mg		0	6	24	0		FRIGORIFER O
DECONTRATTURA NTI	60	PIRIDINOLO M03BX03	fl		5	5	5	0		
DIURETICI	61	FUROSEMIDE C03CA01	fiale 2 ml		1	5	10	0		
	62	FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg		0	30	60	0		
	63	ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg		0	12	24	0		
LASSATIVI	64	GLICERINA A06AX01	supp		0	10	10	0		




GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
SEDATIVI	65	CLORPROMAZINA N05AA01	cpr 25 mg		0	25	50	0		
	66	CLORPROMAZINA N05AA01	fiale 50 mg		0	5	10	0		
	67	FENOBARBITALE N03AA02	cpr 50 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	20	40	0		STUPEFACE NTE
	68	FENOBARBITALE N03AA02	F Fiale 100 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0		STUPEFACE NTE
	69	DIAZEPAM N05BA01	cps 5 mg		0	20	40	0		
	70	DIAZEPAM N05BA01	gtt 5 mg / ml (flaconi)		1	1	3	0		
	71	DIAZEPAM N05BA01	microclisteri 5 mg		4	4	8	0	Solo per navi che imbarcano passeggeri	
	72	DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06	fl 10 mg / 5 mg		3	6	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73	SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione		0	3	20	0		
	74	SOLUZIONE FISIOLOGICA B05BB01 B05BB01	sacche complete di set per infusione		0	3	4	0		
	75	POLIGELINA (H) B05AA06	sacche 500 ml		0	1	6	0		
ALCALINIZZANTI	76	SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml		0	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	77	IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fl 500 UI siringhe pronte	FRIGORIFERO	0	1	5	0		
FARMACI USO ESTERNO	78	COLLIRIO ANESTETICO	flaconi		1	1	1	0		
	79	COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE			0	0	2	0		
	80	COLLIRIO ATROPINA S01FA01			0	0	1	0		
	81	COLLIRIO PILOCARPINA S01EB01	flaconi		0	0	1	0		
	82	COLLUTORIO	flaconi		0	1	1	0		
	83	GOCCE ODONTALGICHE			1	1	1	0		
	84	GOCCE ANTIOTALGICHE	flaconi		0	1	1	0		
	85	LOZIONE			0	1	1	0		



	ANTIPARASSITARIA								
87	POMATA ANTIBIOTICA			0	1	1	0		
88	POMATA ANTIEMORROIDARIA			0	1	2	0		
89	POMATA ANTIMICOTICA			0	0	3	0		
90	POMATA ANTIUSTIONE			1	1	3	0		
91	POMATA URETRALE			0	1	1	0		
92	POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA			0	1	2	0		
93	POMATA PROMETAZINA D04AA10	flaconi		1	1	3	0		



2 - MATERIALE SANITARIO										
GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONI
ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI	94	IPOCLORITO DI SODIO D08AX07	soluzione al 1,15% flac. da 250 ml	Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C	2	5	10	0	Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni fino a 6 volte a giorno	
	95	BENZALCONIO CLORURO S01AX	soluzione acquosa 2% flac. 1 lt	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	15	25	0	Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto	
	96	IODOPOVIDONE D08AG02	soluzione al 10% flac. da 500 ml	Antisepsi: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'-5'; soluzioni al 5% per antisepsi preoperatoria su cute integra; antisepsi mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	4	0	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati	
	97	CLOREXIDINA A01AB03	soluzioni al 5% flac. da 500 ml	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	3	5	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antisepsi delle mani disinfezione di strumenti sanitari	
	98	ACQUA OSSIGENATA D08AX01	10 vol fl 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole	
	KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA	99	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0	
100		FORBICE MAYO			0	1	2	0		
101		PINZA MOSQUITO			0	1	3	0		
102		TELINO			0	1	1	0		
103		PINZA ADSON CHIRURGICA			0	1	1	0		
104		FILO SETA MONTATO SU AGO			0	5	5	0		
BASIC LIFE SUPPORT	105	PALLONE AUTOESPANSIBILE DI AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	10	CANNULA DI	misura 4		1	1	3	0		



	6	GUEDEL ADULTO							
	10	CANNULA DI							
	7	GUEDEL ADULTO	misura 3		1	1	3	0	
	10	CANNULA DI							
	8	GUEDEL ADULTO	misura 2		1	1	3	0	
	10	CANNULA DI							
	9	GUEDEL PEDIATRICO	misura 0		1	1	2	0	Solo per navi che imbarcano passeggeri
	11	PINZA TIRALINGUA			1	1	1	0	
	11	MASCHERA AMBU ADULTO			1	1	3	1	
	11	MASCHERA AMBU BAMBINO			1	1	2	1	Solo per navi che imbarcano passeggeri
VENOPUNTURA TERAPIE PARENTERALI DIAGNOSTICA EMOSTASI	11	ABBASSALINGUA MONOUSO			0	10	30	0	
	11	AGOCANNULA	16 G		0	10	20	0	
	11	AGOCANNULA	18 G		0	10	20	0	
	11	AGOCANNULA	20 G		0	10	20	0	
	11	AGOCANNULA	22 G		0	5	10	0	
	11	AGOCANNULA	24 G		0	5	10	0	
	11	SIRINGA STERILE	2,5 ml 22 G		0	5	20	0	
	12	SIRINGA STERILE	5 ml 22 G		0	10	30	0	
	12	SIRINGA STERILE	10 ml 21 G		10	20	50	0	
	12	LACCIO EMOSTATICO			1	2	3	1	
	12	LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK o TORNIQUETTE			1	2	2	1	
	12	STRISCE DETERMINAZIONE GLICEMIA	Confezioni		0	1	2	0	
	12	APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLICEMIA			0	1	1	0	
	12	LANCETTA PUNGIDITO STERILI			0	10	30	0	
	12	STRISCE REATTIVE MULTIPARAMETRICH E URINE			0	20	50	0	
	12	SIRINGHE DA INSULINA	100 UI / ml		0	10	20	0	



GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE	
VARI	129	ASPIRATORE SECRETI	set cannula media mini pool		0	1	2	0			
	130	ASSORBENTI IGIENICI			0	5	10	0			
	131	BACINELLE RENIFORMI			0	3	5	0			
	132	BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA o TAVOLA SPINALE con RAGNO e FERMACAPO			0	1	1	0			
	133	BARELLA A CANOA			0	1	2	0	Per la Tabella C una sostituibile con barella semirigida o con telo		
	134	BENDA GARZA T 12/8 ORLATA	h 10 cm		10	30	50	10			
	135	BENDE OCULARI NON STERILI			0	3	5	0			
	136	BISTURI MONOUSO	lama 11		0	5	10	0			
	137	BISTURI MONOUSO	lama 20		0	5	10	0			
	138	BOMBOLE OSSIGENO lt 7 - 10			0	1	2	0	Da triplicare su navi petroliere o imbarcanti carichi e merci pericolose		
	139	BOMBOLE OSSIGENO max 5 lt	portatile		0	1	1	0			
	140	BORSA FREDDO ISTANTANEA			2	2	5	1			
	141	BORSA CALDO ISTANTANEA			1	2	2	0			
	142	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL		0	1	4	0			
	143	CAMICE CHIRURGICO STERILE	XXXL		0	1	3	0			
	144	CAMICE	XXL		0	1	1	0			
	145	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche			0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, Infermiere formato o personale laico qualificato "esecutore BLS-D" (***)	
	146	CARTELLINI PER				0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle	



	TRIAGE							persone imbarcabili	
147	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	pediatrico		0	1	5	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri	
148	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 16		0	2	5	0		
149	CATETERE VESCICALE FOLEY LATTICE	ch 18		0	2	5	0		
150	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000		0	3	10	0		
151	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0		0	3	10	0		
152	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1		0	3	10	0		
153	FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2		0	3	10	0		
154	CEROTTI TELATI	cm 10		5	20	30	2		
155	COLLARE CERVICALE REGOLABILE			0	1	5	0		
156	COPERTA ISOTERMICA			1 (*)	3	10	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri	
157	COTONE IDROFILO	gr 1000		1	5	10	1	Possibili ulteriori frammentazioni	
158	FILI DI SETA CON AGO	00		0	5	10	0		
159	FILI DI SETA CON AGO	0000		0	5	10	0		
160	FORBICE DA MEDICAZIONE			1	2	3	1		
161	FORBICE PER TAGLIO ABITI			1	2	3	1		
162	FORBICE LEVAFILI			0	2	2	0		
163	PINZA PORTA AGHI			0	2	3	0		
164	GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI	cm 18 x 40		10	50	300	5		
165	GARZE NON STERILI	cm 20 x 20		10	50	Kg 10	5		
166	GUANTI LATEX FREE	L		10	100	500	1		
167	GUANTI LATEX FREE	M		20	50	500	10		
168	GUANTI STERILI	misura 7,5		0	10	30	0		
169	GUANTI STERILI	misura 8,5		0	10	50	0		



GRUPPO	N°	ARTICOLO CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVA ZIO NE
VARI	170	IMMOBILIZZATO RE SPALLA - BRACCIO	L		0	1	2	0		
	171	IMMOBILIZZATO RE SPALLA - BRACCIO	XL		0	1	2	0		
	172	KIT CRICOTOMIA			0	0	1	0		
	173	MAGLIA TUBOLARE	cm 8		0	1	1	0		
	174	MAGLIA TUBOLARE	Cm 10		0	1	1	0		
	175	LENZUOLO IN TELA MONOUSO			0	3	10	0		
	176	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI			0	1	1	0		
	177	MASCHERE OSSIGENOTERAP IA + DILUITORE	adulti		0	3	3	0		
	178	MASCHERE OSSIGENOTERAP IA + DILUITORE	pediatriche		0	2	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri	
	179	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO			10	100	100	0		
	180	MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3			0	10	30	0		
	181	PADELLA			0	1	3	0		
	182	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI			0	5	20	0		
	183	PAPPAGALLO			0	2	3	0		
	184	RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA			0	2	5	0		
	185	SATURIMETRO			1 (*)	1	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri	
	186	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIANTI			1	2	5	1		
	187	SFIGMOMANOM ETRO			1	2	3	1		
	188	FONENDOSCOPI O			1	2	5	1		
	189	SONDINO NASO GASTRICO	K 30		0	2	3	0		
190	SONDINO NASO GASTRICO	K 31		0	2	2	0			
191	SONDINO NASO GASTRICO	K 32		0	2	2	0			



192	STECCH E IMMOBILIZZAZIO NE			2	3	5	1		
193	STECCH E METALLICHE PER DITA	cm 50		0	2	5	0		
194	TERMOMETRO CLINICO			1	3	5	0		
195	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO			0	2	3	0		
196	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO			1	1	1	1	Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia	
197	DOCCIA PER ARTO INFERIORE			0	1	1	0		
198	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE			0	1	1	0		

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri

(**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile.

(***) Le procedure per il conseguimento della qualifica di "Marittimo esecutore BLS-D" saranno disciplinate dal Ministero della Salute con successivo provvedimento. Fino a tale data l'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno è consentito, a bordo delle Navi, solo al Medico di Bordo o all'Infermiere certificato dal Servizio Sanitario dell'Armatore.

(H) solo se previsto Medico di Bordo.

15A08580

DECRETO 2 novembre 2015.

Ri-registrazione, rilasciata in seguito a procedura di valutazione in work-sharing volontario, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* EG 2348 a seguito della sua approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

